

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA ED EX-POST DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO E OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna 2007-2013, secondo le specifiche fornite dai Regg. CE 1698/2005 e 1974/2006.

La valutazione viene effettuata da valutatori indipendenti sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione (art. 84, comma 4, del Reg. CE n. 1698/2005) e ha lo scopo di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del PSR (art. 84, comma 2).

La Ditta aggiudicataria del servizio oggetto del presente Capitolato (di seguito "Valutatore"), nell'ambito delle indicazioni del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione e delle specifiche necessità regionali qui definite, organizza l'attività tramite la conduzione di indagini dirette presso beneficiari e portatori di interessi (dati primari), utilizzando anche le elaborazioni provenienti dal sistema di monitoraggio (dati secondari).

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la valutazione del PSR 2007-2013 è impostata su base poliennale e prevede tre fasi:

- la valutazioni in itinere: viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati. Annualmente, una sintesi delle attività è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione intermedia, con scadenza prevista nel 2010, raccoglie tutti i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del programma e della sua attuazione;
- la valutazione ex-post ha lo scopo di valutarne gli impatti a lungo termine. La scadenza è fissata dal Reg. CE n. 1698/2005 al 2015, cioè due anni dopo la conclusione del PSR.

La valutazione in itinere, secondo l'art. 86 del Reg. CE 1698/2005, è predisposta su base pluriennale, copre il periodo 2008-2016 e deve rispondere alle seguenti funzioni:

- esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- migliorare la qualità del PSR e la sua attuazione;
- esaminare le proposte di modifiche sostanziali del PSR;
- preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex-post.

La valutazione intermedia e la valutazione ex-post, come specificato dal citato art. 86, analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della Programmazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il suo impatto

socioeconomico e sulle priorità comunitarie. Esse esaminano il grado di raggiungimento degli obiettivi del PSR e traggono conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano, inoltre, i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del PSR, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

Art. 2 - RIFERIMENTI METODOLOGICI

Le attività di valutazione devono essere impostate tenendo conto, oltre a quanto definito dalla regolamentazione comunitaria richiamata dall'art. 1, delle indicazioni metodologiche e dei contenuti:

- del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (di seguito QCMV) previsto dall'art. 80 del Reg. CE 1698/2005;
- del PSR nel suo complesso ed in particolare della strategia, del quadro degli obiettivi e degli indicatori, nonché delle esigenze di monitoraggio e valutazione;
- del rapporto di valutazione ex-ante del PSR;
- del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PSR;
- della domanda valutativa riferita al PSR, definita nell'Allegato A) del presente Capitolato;
- del set minimo di indicatori da quantificare, definito nell'Allegato B) del presente Capitolato.

I sopra citati riferimenti metodologici sono disponibili sul sito <http://www.ermesagricoltura.it> nelle pagine dedicate al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Art. 3 - CONTENUTI DELLA FORNITURA

Il processo di valutazione dovrà essere svolto secondo le fasi di **strutturazione, osservazione, analisi, giudizio e comunicazione** più sotto illustrate. Tutta l'attività di valutazione deve essere condotta in stretto collegamento con l'Amministrazione regionale, ed in particolare con il responsabile della valutazione che sarà supportato dallo steering group previsto dal Programma Operativo della Misura 511- Assistenza Tecnica (deliberazione della Giunta regionale n. 205/2008, disponibile sul sito indicato all'art. 2).

Di seguito si definiscono gli obiettivi e le attività richieste per le diverse fasi della valutazione.

a. Strutturazione

In questa fase si richiede l'elaborazione - in accordo con la Regione - del rapporto sulle **"condizioni di valutabilità"** finalizzato a consolidare l'impianto valutativo del PSR partendo da quanto riportato nei documenti di riferimento metodologico indicati all'art. 2 e nell'offerta tecnica presentata sulla base del presente Capitolato.

Il rapporto sulle condizioni di valutabilità dovrà prevedere:

- l'aggiornamento della valutazione ex-ante in funzione dell'evoluzione del PSR, dei contenuti dei Programmi Rurali Integrati Provinciali e dei Piani di Azione Locale relativi all'asse 4;
- la strutturazione definitiva delle domande valutative e dei relativi indicatori;

- la ricostruzione della logica di intervento del PSR e la verifica della coerenza fra bisogni/obiettivi e le pertinenti domande valutative e relativi indicatori;
- la strutturazione definitiva della metodologia di rilievo ed elaborazione dei dati necessari per la quantificazione dei singoli indicatori;
- la definizione dei criteri di raffronto e giudizio per i singoli indicatori;
- la quantificazione ex-ante degli indicatori aggiuntivi proposti dal Valutatore e/o concordati in fase di definizione delle condizioni di valutabilità;
- la definizione della tempistica di quantificazione degli indicatori nelle diverse fasi della valutazione (in itinere, intermedia ed ex post);
- la definizione delle modalità e della tempistica di aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante;
- la definizione della tempistica di realizzazione delle valutazioni tematiche.

Le condizioni di valutabilità potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di necessità che intervengano in corso di realizzazione delle attività.

b. Osservazione (raccolta ed elaborazione dei dati di applicazione del PSR e dei dati di contesto)

In coerenza con quanto definito nel rapporto sulle condizioni di valutabilità, nella fase di osservazione si prevedono le seguenti attività:

- a. descrizione del processo di attuazione del PSR nelle sue fasi salienti;
- b. raccolta di dati primari ed informazioni qualitative: i dati verranno rilevati dal Valutatore, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti del PSR, secondo quanto necessario per la determinazione degli indicatori di risultato e di impatto per tutte le misure previste;
- c. elaborazione delle informazioni gestionali di attuazione, dei dati primari (rilevati a campione ad hoc per la valutazione), dei dati secondari forniti dalla Regione indicati all'art. 4 (indicatori di prodotto, risultati del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria, documentazione relativa al PSR), delle informazioni qualitative (risultato di interviste a testimoni privilegiati, altre informazioni non quantitative);
- d. quantificazione degli indicatori di risultato e impatto, con opportuni confronti rispetto ai corrispondenti livelli obiettivo definiti in fase ex-ante, agli indicatori iniziali e al contesto di attuazione (vedi successivo punto e.) secondo la periodicità e la metodologia contenute nel rapporto sulle condizioni di valutabilità;
- e. aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante e corrispondente valorizzazione degli indicatori iniziali correlati al contesto e agli obiettivi, almeno in occasione della redazione dei rapporti di valutazione intermedia ed ex-post di cui all'art. 6, lettere b), c) e d);
- f. georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal Valutatore e di quelli forniti dalla Regione indicati all'art. 4, tramite digitalizzazione e produzione di coperture cartografiche in formato ESRI shape, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione;

- g. organizzazione periodica (orientativamente una volta all'anno) di visite agli interventi finanziati dal PSR con partecipazione del responsabile della valutazione, dei collaboratori regionali e provinciali coinvolti nella gestione degli interventi stessi e di eventuali esperti membri dello steering group;
- h. individuazione e descrizione delle buone prassi relative sia all'impianto organizzativo gestionale sia ai diversi assi di intervento.

c. Analisi

Tale fase comporta l'analisi dei risultati dell'attività di osservazione e loro confronto con i dati di contesto, il livello controfattuale, la situazione iniziale e i livelli obiettivo delineati nella valutazione ex-ante. L'analisi deve essere finalizzata a valutare opportunamente la realizzazione degli obiettivi comunitari, nazionali e specifici del PSR, nonché la loro importanza, utilità e coerenza.

E' prevista, inoltre, l'analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR e al funzionamento del circuito finanziario.

In tale fase verranno utilizzate le metodologie di analisi definite nel rapporto sulle condizioni di valutabilità facendo ricorso anche ad eventuali modelli di simulazione utilizzabili per indagare gli effetti socioeconomici ed ambientali delle politiche di sviluppo rurale.

d. Giudizio

La fase di giudizio è destinata a rispondere a tutte le domande valutative, tenendo conto dei criteri definiti nel rapporto sulle condizioni di valutabilità.

Il giudizio deve essere formulato a livello di singola misura, di singolo asse e di Programma complessivo, con particolare riferimento ai quesiti valutativi relativi agli aspetti trasversali del PSR.

Oltre al giudizio dovranno essere redatte conclusioni e raccomandazioni nonché limiti di validità del giudizio stesso. Nel caso in cui una misura o una parte del PSR non abbia dato i risultati attesi, occorrerà analizzare le relative motivazioni.

In questa fase il Valutatore, in funzione delle analisi effettuate, potrà formulare proposte di adeguamento al PSR di tipo procedurale ed organizzativo necessarie a garantire la risoluzione dei punti critici eventualmente emersi. In particolare, il Valutatore dovrà analizzare:

- l'efficienza e l'efficacia del PSR;
- l'equilibrio delle misure nell'ambito del PSR;
- il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria;
- il contributo del PSR alla realizzazione delle priorità trasversali, degli effetti dell'approccio integrato, della ricaduta territoriale.

e. Comunicazione

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il Valutatore

dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico.

Sull'esito dei rapporti di valutazione intermedia (2010 e 2012) ed ex-post devono essere realizzate i seguenti supporti ed attività:

- sintesi non tecnica in lingua inglese e italiana;
- progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico;
- partecipazione ad iniziative divulgative organizzate dalla Regione.

Art. 4 - DATI FORNITI DALLA REGIONE

La Regione si impegna a fornire al Valutatore i seguenti set di dati:

- indicatori di prodotto come definiti dal QCMV e dal PSR;
- altri dati secondari di monitoraggio relativi alle informazioni raccolte in fase di presentazione ed istruttoria delle domande (il contenuto informativo corrisponde alla modulistica redatta dall'Organismo pagatore regionale Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna);
- dati relativi alla sorveglianza finanziaria del PSR;
- Programmi Rurali Integrati Provinciali (PRIP), Piani di Azione Locale (PAL) Programmi Operativi d'Asse e altra documentazione amministrativa utilizzata per la gestione del PSR.

Art. 5 - FORMATO E STRUTTURA DEI DATI

Tutti i dati rilevati saranno forniti all'Amministrazione regionale (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici e ESRI shape per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 6 - PRODOTTI ATTESI

In esito all'attività di valutazione dovranno essere realizzati i seguenti prodotti:

- a. rapporti di valutazione annuali con riferimento al comma 3 dell'art. 86 del Reg. CE 1698/2005, secondo lo schema riportato nel citato QCMV;
- b. rapporto di valutazione intermedia per il periodo 2007-2010, con riferimento al comma 4 dell'art. 86 del Reg. CE 1698/2005, secondo lo schema riportato nel citato QCMV;
- c. aggiornamento del rapporto di valutazione intermedia per il periodo 2007-2012, con le medesime specifiche previste per il rapporto di cui al precedente punto b.;
- d. rapporto di valutazione ex-post della programmazione 2007-2015, con riferimento al comma 5 dell'art. 86 del Reg. CE 1698/2005, secondo lo schema riportato nel citato QCMV;
- e. sintesi non tecnica in italiano e in inglese dei rapporti indicati alle lettere b), c) e d);

- f. progetto di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico;
- g. basi dati di cui all'art. 5 utilizzate per la produzione dei rapporti.

Art. 7 - VINCOLI PER IL VALUTATORE

Il Valutatore dovrà:

1. impegnarsi a rivedere l'impianto valutativo proposto, secondo quanto indicato al punto a. dell'art. 3 del presente Capitolato;
2. impegnarsi ad apportare gli adeguamenti ai rapporti realizzati richiesti dall'Amministrazione regionale e dalla Commissione europea;
3. impegnarsi a non sostituire il personale stabilmente coinvolto nelle attività nonché i componenti del gruppo di coordinamento tecnico-scientifico individuati in sede di offerta senza il preventivo parere positivo dell'Amministrazione regionale;
4. designare un tecnico quale incaricato per i rapporti con l'Amministrazione, del quale dovrà essere garantita la presenza alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
5. per gli indicatori che prevedono il rilievo di dati primari attraverso la formazione di campioni di beneficiari e/o non beneficiari, secondo quanto verrà stabilito in via definitiva nel rapporto sulle condizioni di valutabilità, garantire che le indagini campionarie siano statisticamente rappresentative a livello territoriale pertinente e in grado di assicurare una precisione delle stime, in termini di errore relativo standard, inferiore al 10%;
6. per il rilievo di dati contabili relativi alle aziende agricole, dovranno essere utilizzati metodologie e supporti coerenti con quanto utilizzato per i rilievi della rete contabile RICA-REA regionale (consultabile sul sito <http://www.ermesagricoltura.it> nelle pagine dedicate alla statistica e all'osservatorio agro-alimentare);
7. impegnarsi a non utilizzare, in attività analoghe rese a favore di soggetti terzi e fino alla scadenza del contratto, le soluzioni metodologiche originali definite di concerto con la Regione in sede di elaborazione delle condizioni di valutabilità e nei relativi aggiornamenti.

Art. 8 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

A norma dell'art. 86 del Regolamento CE del Consiglio Europeo, il servizio di valutazione oggetto del presente Capitolato tecnico è predisposto su base pluriennale e copre il periodo 2008-2016. Pertanto Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso e terminerà il 30 giugno 2016. L'importo previsto a base di gara è fissato in Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) IVA esclusa riferito all'intera durata del contratto.

Per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli aggiudicati con riferimento alle metodologie di valutazione descritte nel presente Capitolato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, l'importo sopra indicato potrà arrivare fino ad Euro 2.700.000,00 (duemilionesettecentomila/00) IVA esclusa.

Art. 9 - SERVIZI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006, nel periodo di validità del contratto, al Valutatore potranno essere affidati servizi complementari non compresi nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso secondo le condizioni indicate nel

medesimo articolo.

Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo relativo al contratto iniziale.

Art. 10 - PROPRIETÀ

I dati rilevati ed i rapporti di valutazione ed ogni altro prodotto realizzato nell'ambito del servizio rimarranno di proprietà dell'Amministrazione ed il Valutatore non ne potrà fare alcun uso senza previa autorizzazione.

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra l'Amministrazione ed il Valutatore potranno essere usati da entrambe le parti fermo restando i vincoli stabiliti al punto 7. dell'art. 7.

Art. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE, MODALITA' DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E PENALI

1. Il calendario di lavoro verrà articolato nel modo seguente:

- Entro 2 mesi dall'aggiudicazione: definizione delle condizioni di valutabilità;
- Entro 4 mesi dall'aggiudicazione, e comunque entro il 30 maggio 2009, consegna del primo rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle attività di valutazione;
- Entro il 30 marzo di ogni anno dal 2010 al 2016: consegna dei rapporti annuali sullo stato di avanzamento delle attività di valutazione;
- Entro il 30 novembre del 2010 e del 2012: consegna del rapporto di valutazione intermedia. Entro un mese prima della scadenza dovrà essere presentata la bozza del rapporto;
- Entro il 30 novembre del 2015: consegna del rapporto di valutazione ex-post per il periodo 2007-2015. Entro un mese prima della scadenza dovrà essere presentata la bozza del rapporto;
- Entro il 30 marzo degli anni 2011, 2013 e 2016: presentazione dei prodotti specificati alle lettere e) ed f) dell'art. 6 nonché consegna di tutti i dati elementari e delle relative elaborazioni secondo i formati specificati all'art. 5.

Il Valutatore dovrà partecipare alle iniziative divulgative di cui alla lettera e) dell'art. 3 nelle giornate individuate dalla Regione e comunicate con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Per tutti i prodotti indicati all'art. 6 dalla lettera a) alla lettera e) è richiesta la consegna, entro la scadenza prevista al precedente punto 1., di **5 copie** cartacee a colori ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente.
3. Il mancato rispetto dei termini fissati nel presente articolo comporta l'applicazione, senza necessità di alcuna diffida da parte dell'Amministrazione, di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5% del valore attribuito a ciascun prodotto indicato nella tabella riportata al successivo art. 12. In ogni caso l'Amministrazione regionale può applicare penali sino alla concorrenza della somma massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il

Valutatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Se l'inadempimento permane per oltre 30 giorni solari rispetto alle scadenze fissate il contratto si risolverà di diritto.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - MODALITÀ, TEMPI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato avverrà secondo obbligazione di risultato.

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende accettato dal Valutatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

I pagamenti al Valutatore verranno effettuati, successivamente alla consegna e/o realizzazione delle attività previste per ogni annualità, con la tempistica e applicando le percentuali sotto riportate all'importo complessivo aggiudicato:

- Anno 2009 - primo stato di avanzamento: 5%
- Anno 2010 - secondo stato di avanzamento: 32%
- Anno 2011 - terzo stato di avanzamento: 3%
- Anno 2012 - quarto stato di avanzamento: 35%
- Anno 2013 - quinto stato di avanzamento: 3%
- Anno 2014 - sesto stato di avanzamento: 2%
- Anno 2015 - settimo stato di avanzamento: 17%
- Anno 2016 - ultimo stato di avanzamento: 3%

Potrà essere previsto - in relazione alla necessità di rispettare le disposizioni comunitarie in materia di elegibilità delle spese - il pagamento anticipato nel quarto trimestre 2015 dell'ultimo stato di avanzamento subordinatamente alla presentazione di copertura fidejussoria che verrà svincolata a seguito degli esiti della verifica delle attività svolte.

Il riepilogo delle attività da realizzare e dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante.

Valutazione 2007-2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Condizioni di valutabilità	3%								3%
Rapporti annuali	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	16%
Rapporto Intermedia		30%		33%					63%

Rapporto ex post							15%		15%
Comunicazione			1%		1%			1%	3%
Totale per anno	5%	32%	3%	35%	3%	2%	17%	3%	100%

Le modalità di pagamento seguiranno quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, dal Reg. CE 1698/2005 e da quanto definito nella già citata deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 18 febbraio 2008 (Programma Operativo della Misura 511 - paragrafo 4).

Art. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Valutatore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Le verifiche saranno in particolare effettuate in merito ai seguenti aspetti:

- soddisfazione dei bisogni informativi e rispetto del presente Capitolato
- portata della valutazione
- sostenibilità dell'impianto valutativo
- attendibilità dei dati
- rigore delle analisi
- credibilità dei risultati
- imparzialità delle conclusioni

L'attività di verifica della qualità del servizio sarà coordinata dal responsabile della valutazione con il supporto dello steering group previsto dalla più volte citata deliberazione della Giunta regionale 205/2008.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente Capitolato ed al successivo contratto, nonché nell'ipotesi in cui la Commissione europea dovesse formulare rilievi sulla qualità dei prodotti realizzati, il Valutatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Amministrazione regionale.

Se il Valutatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti agli artt. 11, 12 e 13 la risoluzione del contratto potrà essere richiesta dall'Amministrazione anche in caso di cessione della Ditta, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.

Resterà salva, inoltre, la possibilità per l'Amministrazione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali e di conseguente risarcimento del danno anche in relazione ai provvedimenti assunti dalla Commissione

europea nei confronti della Regione Emilia-Romagna.

Art. 15 - ONERI A CARICO DEL VALUTATORE

Il Valutatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente ai servizi oggetto del presente capitolato.

Il Valutatore si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 16 - ESCLUSIONE DEL SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato. È tuttavia ammesso il ricorso a terzi per l'acquisizione di supporti di natura prevalentemente tecnica, pur rimanendo a totale carico del Valutatore la responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Sicurezza sul lavoro

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Regione ed il Valutatore si impegnano a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, per cui nel contratto che verrà stipulato tra la Regione ed il Valutatore dovrà essere inserito obbligatoriamente il documento di valutazione dei rischi nel luogo di lavoro qualora sia ipotizzata la presenza di interferenze.

Sicurezza, privacy e riservatezza

Il Valutatore dovrà garantire all'Amministrazione che i servizi e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Codice.

L'Amministrazione si riserva di effettuare operazioni di auditing in ordine alle procedure adottate dal Valutatore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli altri obblighi assunti.

Il Valutatore non potrà conservare copia di dati della Regione Emilia-Romagna né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Il Valutatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il Valutatore dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati come riservati. Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all'osservanza delle norme vigenti.

Il Valutatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

Art. 18 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

L'attività di cui al presente Capitolato ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:

- valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna 2007-2013

e quei trattamenti che in futuro potranno essere affidati per iscritto al Valutatore.

L'aggiudicazione della fornitura comporta la designazione del Valutatore quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici in materia di protezione dei dati adottati dalla Regione.
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (determina n. 2650/2007);
- e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 ed ai Disciplinari tecnici citati in precedenza;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i

Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della medesima deliberazione;

- h) attestare, poiché il servizio affidato ricomprende l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui all'Appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione stessa.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a richiesta annuale, da inviare all'Amministrazione regionale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- attestazione di conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla Misura 25 dell'Allegato B del D. Lgs n. 196/2003, relativo alla adozione delle c.d. misure minime di sicurezza.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni della Giunta regionale ed ai Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente nel contratto.

Art. 19 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione regionale non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui il Valutatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengono la privativa.

Il Valutatore assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 20 - PRETESE DI TERZI

Il Valutatore garantisce in ogni tempo la Regione Emilia-Romagna da ogni qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 21 - FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal bando di gara ed inoltre fanno parte del contratto di appalto:

- 1) il Disciplinare di gara;

- 2) l'offerta della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata nel paragrafo "Modalità e presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare di gara;
- 3) le norme del Codice civile;
- 4) la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori pubblici, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006).

Art. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Valutatore e quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risultante dall'offerta della Ditta aggiudicataria.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al successivo contratto (bollo, imposta fissa di registro e tributi speciali) saranno a carico del Valutatore.

Art. 23 - RECESSO

L'Amministrazione regionale potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del Valutatore dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni solari, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute al Valutatore le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Valutatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovrà costituire garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione regionale di importo pari al 10% del valore dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n.163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Tale cauzione dovrà essere prestata in alternativa:

- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza assicurativa.

L'importo della cauzione è ridotta del 50% per il Fornitore in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006 comprovato da idonea documentazione. In caso di R.T.I. la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovata dalla relativa documentazione.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Bologna.